



COMUNE di PRAIANO

COMUNE DI PRAIANO

Provincia di Salerno

--	--

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021

In data 22 dicembre 2021, alle ore 11,00, presso il Comune di PRAIANO, si è riunita la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del
Segretario Generale - Dott.ssa Lucia Celotto

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

RSU Aziendale

CGIL FP

Anna Bellezza

CISL FP

Miro Amatruda

UIL FPL

Daniello Mena

CSA RAL

Partecipa il Responsabile del settore finanziario Dott.ssa Vincenza Lauretano

Premesso che

- > il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per
- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 31 - R.G. n. 341 del 16/11/2021, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018;

Precisato che con delibera di Giunta comunale n. 108 del 06.12.2018, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL21/05/2018;

Richiamata la delibera n. 164 del 20.12.2021, con la quale la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali;

Precisato che, con si è proceduto alla convocazione della Delegazione trattante per l'analisi dell'ipotesi di accordo recante l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili;

Atteso che la Delegazione trattante nella seduta del 22.12.2021 ha avviato il tavolo negoziale finalizzato alla sottoscrizione del CDI di parte economica anno 2021, procedendo all'esame della costituzione del fondo delle risorse decentrate con relativa ripartizione delle risorse disponibili nel rispetto della disciplina inserita nel CDI di parte normativa.

In data 22.12.2021 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi di C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Praiano per l'anno 2021, al termine della quale le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021

TITOLO I -- PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021, in applicazione della disciplina inserita nel CDI di parte normativa.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CDI di parte economica, che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili - Art. 67 - comma 1 e comma 2 - del CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";

b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.


3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2021, viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2021
Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 38.024,65
Art. 32 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005	
Importo in percentuale del monte salari riferito all'anno 2001 come determinate dal comma 7 dell'art. 32	€ 782,00
La predetta Tabella A è integrata da alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi all'importo unico consolidato.	
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 12)	€ 998,40
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria della retribuzione tabellare di cui al CCNL 31/07/2009	€ 2.429,21
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 1.601,54
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 9.262,89
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 2.207,48
FONDO RISORSE STABILI - COMMA 2	€ 16.499,52
TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 55.306,17

Art. 3

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

Cisco P. U. U.


1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis. del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

2. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.

3. Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014 si rileva che nel periodo di riferimento e cioè dal dal 2011/2014 il fondo ha subito una riduzione pari ad € 13.114,16

4. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 resta confermato in un importo di € 42.192,01

Art. 4

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili - Art. 67 - commi 3 - 4 - 5 - CCNL del 21/05/2018

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67.

2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018		Anno 2021
Comma 3		
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001		
>	contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
>	Convenzioni con soggetti pubblici e privati	
>	Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	€ 1.000,00
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011		
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale		
>	risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€ 3.000,00
>	Risorse correlate agli oneri concessori previsti per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.	€ 1.500,00
>	risorse correlati al recupero evasione IMU ex art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 30.12.2018	€ 2.000,00

> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT	
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Comma 4	
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	€ 5.699,21
Comma 5	
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano degli obiettivi (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	€ 4.000,00
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 2.412,55
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 19.611,76



PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 42.192,01
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 19.611,76
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 61.803,77

Art. 5

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
- Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.
- Con riferimento alle disposizioni inserite al comma 1 dell'art. 67, l'Ente, nel rispetto del parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 256170 del 13/12/2018, ha proceduto all'integrazione nel fondo delle risorse decentrate l'importo pari allo 0,20% del monte salari 2001 ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, previa acquisizione della certificazione del Collegio dei Revisori dei conti.
- Si precisa, altresì, che per il calcolo delle risorse neutre non soggette a valutazione, si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
- Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018 ha sancito che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

Cisco P. U. d.  

6. Atteso che la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, si ravvisa l'opportunità di considerare, in tale ambito, anche il fondo destinato al lavoro straordinario, fermo restando che, in base a quanto previsto dal comma 2, lettera g) del CCNL 21/05/2018, la riduzione stabile del fondo straordinario può integrare la parte stabile del fondo, mentre non è possibile il percorso inverso (Deliberazione n. 356/2018 della Corte dei Conti Sezione Lombardia).

7. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2021, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Incremento art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 68.409,17	€ 782,00	€ 22.012,17	€ 4.500,00	€ 63.271,00	€ 114.950,00

8. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2021, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2021	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 42.192,01	€ 2.207,48	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 998,40	Risorse incremento ex art. 67, comma 2 - lettera a)
		€ 1.601,54	Risorse incremento PEO ex art. 67, comma 2 - lettera b)
FONDO VARIABILI	€ 19.611,76	€ 2.412,55	Economie fondo anno 2020 art. 68, comma 1
		€ 0,00	Economie straordinario anno 2020 art. 67, comma 2, lettera
		€ 1.000,00	Risorse conto terzi
		€ 1.500,00	Condono edilizio art. 39 legge n. 724/94
		€ 2.000,00	Art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018
		€ 3.000,00	Art. 113, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 61.803,77	€ 14.719,97	€ 47.083,80

9. Sulla scorta dei predetti dati, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2021	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Risorse destinate alla retribuzione di posizione	Fondo da considerare per la riduzione
€ 61.803,77	€ 14.719,97	€ 4.500,00	€ 63.271,00	€ 114.854,80

10. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016, come di seguito illustrato.

11. Le parti si danno atto che l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

12. Con l'emanazione del DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nel medesimo anno, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

13. In relazione alla disciplina contenuta nel predetto DPCM del 17 marzo 2020, le parti prendono atto che per l'anno 2021 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 6

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2020 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

La consistenza del fondo per il finanziamento della P.E.O. a tutto il 31.12.2021 viene determinato in

€ 28.400,43

CisCFP del



2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2021 – Art. 16 del CCNL 21.05.2018.

Con il presente C.D.I., le parti concordano nel procedere al finanziamento di una progressione economica orizzontale a valere sulle risorse per l'anno 2021 nella misura del 50% della spesa complessiva calcolata sui dipendenti in possesso dei requisiti per accedere a tale istituto contrattuale.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti dal calcolo effettuato dal Servizio risorse umane da destinare importo pari ad **€ 4.400,00**

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Regolamento sul sistema permanente di valutazione innanzi richiamato.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2021. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, anche se inserite nel fondo del presente C.D.I., non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo da inserire nella Tabella 15 del Conto Annuale.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Per l'anno 2021 le quote per il finanziamento dell'indennità di comparto sono determinate in

€ 7.616,10

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2021
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 28.400,43
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale 2021	€ 4.400,00
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 7.616,10
TOTALE	€ 40.416,53

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli Istituti stabili e variabili	€ 61.803,77
Finanziamento degli Istituti stabili	€ 40.416,53
Fondo risorse decentrate disponibile per la C.D.I.	€ 21.387,24

ART. 7

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad **€ 21.387,24** sarà utilizzato per il

finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 10 del presente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base ai prospetti riportati nelle due tabelle successive:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI"

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2021
Art. 68 del CCNL 21.05.2018 – comma 2	
Lettera a): Compensi correlati ad effettivi miglioramenti della performance organizzativa	
Lettera a): Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	€ 1.000,00
Lettera b): Compensi correlati alla produttività individuale e al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG e nel piano della performance	€ 3.882,24
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	€ 2.805,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 1.000,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018	
> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies	€ 5.200,00
> Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies	
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
Fondo per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 56 -quater del CCNL del 21/05/2018	
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2019	€ 1.000,00
Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità al personale della Polizia Municipale ai sensi all'art. 56 -sexies del CCNL del 21/05/2018	
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€ 3.000,00
> Risorse correlate agli oneri concessori previsti per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.	€ 1.500,00

CISCP M U




Handwritten signature

	> risorse correlati al recupero evasione IMU ex art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 30.12.2018	€ 2.000,00
	> Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 21.387,24

Art.8
Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione e, comunque, fino alla sottoscrizione del nuovo CDI di parte economica.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
4. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".



Ciscfp Urd

ALLEGATO A
DELIBERA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 dell'ipotesi del CCNL 21/05/2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2021
Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1	
Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004;	€ 38.024,65
Art. 32 CCNL 2002 – 2005 - Comma 7	
Importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001, determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 32, con riduzione della percentuale decurtata ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010;	€ 782,00
IMPORTO CONSOLIDATO FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI	
Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 2	€ 38.806,65

C. S. C. P. A. G.

Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 12)	€ 998,40
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 31/07/2009	€ 2.429,21
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 1.601,54
lettera c) . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 9.262,89
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 2.207,48
RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 55.306,17
A DETRARRE	
Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 13.114,16
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2021	€ 42.192,01

Cisc SP AdA

